



Decreto Dirigenziale n. 589 del 16/07/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI "FUTURELLA" IN
COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA) E S. PIETRO AL TANAGRO (SA). CESSAZIONE PER
DECADENZA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 101 del 17/12/2004 dell'A.G.C. 12 è stata rilasciata la concessione mineraria di acque minerali "Futurella" in favore della società Futurella s.p.a. (nel seguito: società), con sede alla via Secchio, 19 Sant'Arsenio (SA);
- b. che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 14/01/2005 dell'A.G.C. 12 è stata autorizzata la produzione e vendita dell'acqua minerale Futurella in pet e vetro nonché la sua utilizzazione per la preparazione di bevande analcoliche;
- c. che con D.D. n°9 del 11/04/2013 veniva sospeso l'efficacia del D.D. n°1/2005 di cui al punto b fino a quando il Ministero della Salute non riconfermava il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dal 03/05/2013;
- d. che con decreto del 7 maggio 2013 il Ministero della Salute ha ripristinato la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Futurella"
- e. che con nota prot. 0189599 del 17/03/2014, notificata tramite pec in data 20/03/2014, veniva comunicato alla predetta società, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. n°8/2008, l'avvio del procedimento di cessazione della concessione per decadenza, nonché l'avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative (atto di contestazione ex art. 37, comma 7, L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.) e veniva assegnato ai fini del procedimento di cessazione, un termine per adempiere pari a 30 giorni, come per legge;
- f. che l'avvio del procedimento di cessazione risulta motivato dai seguenti inadempimenti del concessionario:
 - f.1 non aver versato alla Regione l'importo del diritto proporzionale relativo all'anno 2014 ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 5, sanzionato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii.;
 - f.2 non aver versato al Comune di Sant'Arsenio (SA) il contributo annuo relativo all'anno 2013 ai sensi dell'art. 36, comma 7, sanzionato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii.

CONSTATATO

- a. che sono trascorsi i termini assegnati, come per legge;
- b. che non è pervenuta nessuna risposta alla nota prot. 0189599 del 17/03/2014 e, quindi, non sono stati rimossi i motivi di decadenza indicati in premessa.

RITENUTO pertanto:

- a. di dover provvedere alla cessazione per decadenza della concessione, ai sensi degli articoli 14 e 18 della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 20 del regolamento n°10/2010;
- b. di dover affidare le pertinenze (pozzo e condotte) in custodia al Sindaco del Comune di Sant'Arsenio (SA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento della concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a salvaguardare il pozzo, impedendo l'utilizzo dell'acqua sgorgante e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTO:

- a. la Legge Regionale n°8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 23/01/2012, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- d. l'art. 1, c. 107 della L.R. n° 5 del 06/05/2013 ;

- e. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f. la deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 che ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco Paolo Iannuzzi;
- g. la deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 31.10.2013 che ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Vicario della Unità Organizzativa Dirigenziale "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" al Sig. Fortunato Polizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Concessioni acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della U.O.D. 51-02-03 "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici"

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. La concessione per lo sfruttamento di acque minerali "Futurella" in Comune di Sant'Arsenio (SA) e S. Pietro al Tanagro (SA), assentita con D.D. n° 101 del 17/12/2004 e successive integrazioni alla società "Futurella s.p.a." con sede Via Secchio, 19 Sant'Arsenio (SA) C.F. *03538020656*, è dichiarata cessata per decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 18 della L.R. n. 8 del 29/07/2008 e ss.mm.ii.;
2. la superficie della concessione, estesa ettari 0,77, già indicata nel verbale di delimitazione di cui al D.D. 101/2004, è riportata sull'allegata planimetria catastale;
3. Il Sindaco del Comune di Sant'Arsenio (SA) è nominato custode della miniera e delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n° 10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 3.1. rendere inaccessibile la sorgente/pozzo, impedendo l'utilizzo dell'acqua sgorgante e ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarla da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 3.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
4. Il concessionario cessato è tenuto a:
 - 4.1. versare alla Regione Campania il diritto proporzionale dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 1 della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.) in proporzione alla quota-parte dell'anno 2014 compresa tra l'1/01/2014 e la data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, detto pagamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla notifica del presente decreto; in mancanza, il sottoscritto dirigente dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo;
 - 4.2. versare al Comune di Sant'Arsenio (SA) il contributo annuo dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR. n° 8/08 e ss.mm.ii.) per l'anno 2013, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica all'interessato del presente provvedimento; in mancanza, il Comune dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo;
 - 4.3. versare al Comune di Sant'Arsenio (SA) il contributo dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR. n°8/08 e ss.mm.ii.) in proporzione alla quota- parte dell'anno 2014 compresa tra l'1/1/2014 e la data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento; detto pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2015; in mancanza, il Comune dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo.
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

- 6.** il presente decreto sarà notificato alla società e in copia trasmesso:
- 6.1.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 6.2.** al Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - 6.3.** al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 6.4.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.5.** alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
 - 6.6.** al Sindaco del comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 6.7.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.
 - 6.8.** al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Francesco P. Iannuzzi